

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari

Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione III - Della decisione sulle domande

Art. 100 (Annotazione della reiezione su altre circoscrizioni)

Il giudice tavolare, il quale respinge una domanda che debba avere effetto anche su partite tavolari appartenenti ad altre circoscrizioni, deve ordinare l'annotazione del rigetto della domanda anche nelle altre partite tavolari [[94](#) u.c. L.T.], delegandone d'ufficio l'esecuzione al giudice competente.

Note

Nei casi in cui il rigetto della domanda abbia effetto anche su partite tavolari appartenenti ad altre circoscrizioni (es. ipoteca simultanea), il giudice dovrà ordinare l'annotazione del rigetto anche su queste partite sulle quali deciderà ex art 94 L.T. il giudice competente.